

L'autorizzazione ottenuta e la **SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande** permettono di installare e utilizzare:

- apparecchi radiotelevisivi
- impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini
- giochi previsti dalle normative vigenti.

Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (l'articolo 13 del [Decreto Legge 09/02/2012, n. 5](#) ha infatti abrogato l'articolo 124 del [Regio Decreto 06/05/1940, n. 635](#)). Lo svolgimento di piccoli trattenimenti presso pubblici esercizi è, quindi, liberalizzato e non necessita di nessuna comunicazione preventiva al SUAP. Tutto ciò è valido solo se:

- sono rispettati i limiti acustici prestabiliti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente
- il trattenimento non è un pubblico spettacolo che necessita di licenza di pubblica sicurezza come previsto dall'articolo 68 del [Regio Decreto 18/06/1931, n. 773](#) "*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*".